

Documento per la consultazione pubblica

“Lombardia è ricerca”

Oggetto

1. La legge definisce la governance del sistema regionale della ricerca per stimolare l'innovazione e la competitività a supporto dello sviluppo, dell'occupazione e dell'attrattività della Regione, in stretto raccordo con le politiche e gli interventi previsti dalle ll.rr. 11/2014 e 26/2015.
2. Il sistema regionale della ricerca si fonda sul consolidamento delle reti multi-stakeholder esistenti per lo sviluppo di politiche condivise con l'obiettivo di potenziare l'investimento regionale in ricerca e innovazione e favorire la capacitazione dell'ecosistema regionale.
3. Regione Lombardia adotta un insieme di strumenti per innovare le politiche regionali in stretta connessione con i livelli di governo istituzionali e con l'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione.

Finalità

1. Regione Lombardia, attraverso il sistema regionale della ricerca:
 - a) promuove la ricerca, lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitività del sistema produttivo regionale, interregionale e sovraregionale per la qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e l'incremento dell'occupazione, per il contenimento e la qualificazione dei consumi energetici e delle risorse naturali, per il miglioramento dello stato di salute dei cittadini in stretto raccordo con il sistema regionale degli IRCCS, per la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione dei beni culturali, per l'efficienza dei sistemi della mobilità e del trasporto multimodale ed il migliore utilizzo delle infrastrutture anche attraverso la leva della domanda pubblica di innovazione;
 - b) promuove e favorisce la cultura dell'innovazione introducendo nuovi metodi di coinvolgimento delle imprese e dei cittadini rispetto a quello che si fa nei luoghi della ricerca e diffonde la conoscenza della ricerca favorendo la divulgazione dei risultati;
 - c) favorisce la costruzione di un nuovo rapporto con gli attori del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione rendendo disponibili come open data, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, l'insieme dei dati detenuti dalla Regione;
 - d) integra le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, in sinergia con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale e definisce una *governance* multilivello dell'ecosistema regionale e macroregionale;
 - e) promuove e favorisce, in raccordo con il Sistema Universitario Lombardo e degli Studi Superiori, la qualificazione e la molteplicità delle esperienze

del capitale umano, quali soggetti attivi della diffusione e del trasferimento della conoscenza;

- f) supporta l'individuazione e lo sviluppo di settori emergenti ad alto potenziale di innovazione e crescita (Industrie Emergenti), in grado di incrementare l'occupazione sul territorio e il livello di benessere dei cittadini e generare un elevato ritorno sugli investimenti in termini sociali (SROI);
- g) promuove e sostiene l'interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti nella ricerca in Lombardia e nell'area della Macroregione Alpina (EUSALP), nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca favorendo altresì la costituzione di reti interregionali dei parchi scientifici e tecnologici;
- h) favorisce e promuove la diffusione e il progresso della conoscenza, della ricerca e del trasferimento tecnologico con riferimento agli ambiti di particolare eccellenza e specificità del territorio regionale in stretta connessione con i programmi fondamentali per lo sviluppo sostenibile nell'area della Macroregione Alpina (EUSALP);
- i) sostiene e promuove, attraverso gli enti e le società del Sistema Regionale, investimenti strategici nell'ambito della sicurezza delle infrastrutture digitali (cybersecurity) per favorire un ecosistema in cui la tecnologia è guidata dai bisogni del territorio e finalizzata al benessere dei cittadini;
- j) sviluppa specifiche progettualità per favorire l'uso dei big data da parte di tutti gli attori dell'ecosistema della ricerca;
- k) favorisce lo sviluppo della ricerca privata, anche in forma associata, e la sua integrazione con la ricerca pubblica attraverso la definizione di ambiti prioritari per l'industrializzazione dei risultati.

Governance

1. E' istituita, presso la Presidenza della Giunta regionale, una cabina di regia interassessorile per la ricerca e l'innovazione presieduta dal Presidente della Regione o da un Assessore delegato.
2. La cabina di regia, attraverso un'ampia consultazione pubblica, definisce il Programma strategico per la ricerca e l'innovazione nel cui ambito sono definiti gli obiettivi e le risorse impiegate.
3. La Giunta regionale approva e aggiorna annualmente il Programma strategico per la ricerca e l'innovazione.
4. La Giunta regionale, nel Programma strategico per la ricerca e l'innovazione, definisce le modalità di partecipazione e intervento al progetto sviluppato da Arexpo s.p.a. stabilendo su base pluriennale la percentuale di defiscalizzazione per le imprese che si insediano sulle aree e per tutte le imprese che investono in ricerca, anche attraverso specifici accordi con il Governo.
5. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie politiche a sostegno dell'attrattività del territorio lombardo e dell'occupazione, promuove interventi per lo sviluppo dell'offerta localizzativa per le imprese emergenti e innovative, la gestione della filiera dell'attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori in ricerca privata, l'attrazione della domanda d'investimento e la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese che sviluppano progetti di ricerca coerenti con la strategia di sviluppo regionale.
6. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui al comma precedente la Giunta regionale stipula specifici accordi per l'accesso agli incentivi, in raccordo con il Governo e i comuni coinvolti, stabilendo altresì gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario, ivi comprese le cause di sospensione e di decadenza.

Strumenti attuativi

1. In attuazione degli obiettivi definiti nel Programma strategico per la ricerca e l'innovazione, la Giunta regionale, su proposta della cabina di regia interassessorile:
 - a) promuove gli accordi per l'innovazione e la ricerca, anche in raccordo con gli accordi per la competitività di cui all'art.2, comma 1 lett.a) della l.r. 11/2014, nel cui ambito sono definiti: il cronoprogramma dell'intervento, le modalità attuative e le risorse su base pluriennale.
 - b) definisce, su base pluriennale, nell'ambito della programmazione strategica delle risorse in quali aree prioritarie di intervento pubblico sostenere una progettualità trainata dalla domanda pubblica, attraverso lo strumento degli appalti pubblici pre-commerciali;
 - c) definisce, d'intesa con gli enti del sistema regionale allargato che svolgono un ruolo di acquirente pubblico, un obiettivo minimo di spesa (non inferiore al ...% delle risorse) in favore della ricerca e dello sviluppo da allocare alla misura degli appalti pre-commerciali anche mediante l'istituzione di un Fondo regionale;
 - d) definisce, al fine di assicurare un concreto mercato di sbocco per l'innovazione, un obiettivo minimo di spesa per l'acquisto delle soluzioni innovative che possano emergere dall'esito degli appalti pre-commerciali;
 - e) approva gli schemi di co-funding con altri livelli istituzionali e definisce le modalità attraverso le quali la Regione interviene quale partner progettuale;
 - f) approva i progetti definiti di rilevante interesse regionale negli ambiti prioritari stabiliti dal Programma strategico per la ricerca e l'innovazione, rilascia contestualmente le autorizzazioni necessarie di

competenza della Regione e promuove la conferenza di servizi nel caso in cui siano coinvolte altre amministrazioni ai sensi dell'art.14-bis della l.241/1990 e s.m.i.;

- g) stabilisce gli investimenti per le infrastrutture spaziali e per quelle digitali a supporto dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione e definisce specifici accordi per l'utilizzo condiviso delle stesse, anche attraverso specifici protocolli internazionali;
- h) promuove accordi con l'AgID per la condivisione di protocolli e norme tecniche sugli open data della pubblica amministrazione;
- i) approva, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, specifici protocolli per l'utilizzo degli open data e dei big data;
- j) istituisce la giornata della ricerca nel cui ambito sono premiati con borsa di studio i migliori ricercatori operanti nel sistema regionale della ricerca e dell'innovazione.

Agenzia regionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico

1. E' istituita l'Agenzia regionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, di seguito ARRITT.
2. L'ARRITT, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica nei limiti stabiliti dalla presente legge, svolge funzioni consultive, propositive informative, di valutazione e di regolazione attraverso l'informazione.
3. L'ARRITT promuove la formazione di partnership istituzionali con una pluralità di attori – comunità scientifica, innovatori, policymakers, sistemi educativi e formativi, investitori e sistema finanziario – per favorire la convergenza tra idee, capitali e professionalità.
4. L'ARRITT nell'esercizio delle sue funzioni:
 - a. coinvolge la società civile, la comunità scientifica, e gli attori del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione favorendo il raccordo e il bilanciamento tra portatori di differenti interessi, valori e opinioni, anche minoritarie e generalmente escluse da discussioni pubbliche, in ordine all'impatto degli avanzamenti tecno-scientifici sulla società;
 - b. consulta la società civile, la comunità scientifica e gli attori del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, su richiesta della Regione, e redige indicazioni a supporto delle deliberazioni regionali;
 - c. valuta l'impatto delle politiche a supporto della ricerca e dell'innovazione allo scopo di fornire indicazioni utili per stabilire criteri, priorità e strategie di intervento in questo settore. Riferisce alla Regione in merito ai risultati delle valutazioni e, d'intesa con essa, ne promuove la comunicazione anche attraverso open data. L'ARRITT può, altresì, svolgere supporto metodologico, realizzare valutazioni e collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati a supporto di tutto il sistema della ricerca e innovazione;

- d. promuove attivamente il trasferimento tecnologico, innescando processi di industrializzazione delle conoscenze, di promozione di nuove imprenditorialità, imprese emergenti e innovative originate dalla ricerca e di valorizzazione economica dei risultati della ricerca anche attraverso la tutela della proprietà intellettuale;
- e. istruisce ambiti e metodi di partecipazione pubblica, i cui esiti sono trasmessi alla Regione, relativamente agli avanzamenti tecnico-scientifici e in generale ai fenomeni di innovazione potenzialmente implicanti un impatto rilevante sulla società e sull'economia;
- f. informa, valuta e monitora, nel corso del tempo, i mutamenti di sensibilità e opinione della società rispetto a tematiche tecnico-scientifiche già oggetto di deliberazione da parte della Regione.

Appalti pre-commerciali

1. Regione Lombardia interviene sul fronte della domanda di innovazione, assumendo un ruolo ambivalente di promotore e beneficiario dell'innovazione, mediante il coinvolgimento ed il sostegno dei soggetti del sistema regionale erogatori dei servizi di interesse pubblico e titolati ad esprimere qualificati fabbisogni di innovazione, affinché agiscano come “compratori intelligenti” attenti a cogliere le opportunità offerte dalla ricerca applicata per migliorare la qualità, la sostenibilità e l'efficienza dei servizi erogati, in un quadro di ottimizzazione della spesa nei settori in cui il sistema pubblico è il principale committente.
2. La Giunta regionale, attraverso il coinvolgimento dei soggetti del sistema regionale implicati nell'erogazione del servizio (di interesse) pubblico e beneficiari dei risultati della ricerca e sviluppo:
 - a. promuove una ricognizione ed una analisi dei fabbisogni di innovazione,
 - b. promuove e favorisce l'aggregazione della domanda pubblica di innovazione, anche fuori dai confini regionali e con particolare riferimento all'area della Macroregione Alpina (EUSALP), contribuendo a generare un mercato potenziale di dimensioni significative per incentivare la ricerca privata,
 - c. sostiene una valutazione ex-ante degli impatti economici e sociali per il sistema regionale derivante dall'introduzione dell'innovazione attesa, anche in funzione di una attività di verifica dello stato dell'arte della tecnologia e di iniziative di consultazione aperta del mercato, al fine di individuare le priorità di intervento,
 - d. seleziona, sostiene ed attua l'esperimento di iniziative di appalto pubblico pre-commerciale, per il conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva dall'acquirente pubblico perché li usi nell'esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'acquirente pubblico,

- e. programma e definisce, su proposta e/o intesa con gli enti del sistema regionale allargato, i piani di acquisto di beni e servizi innovativi risultanti dalla fase pre-commerciale di ricerca e sviluppo.

Il lavoro di ricerca

1. Regione Lombardia riconosce e promuove il lavoro di ricerca nel settore privato favorendo l'istituzione di dottorati per l'innovazione.
2. Il dottorato per l'innovazione è un percorso di alta formazione e ricerca attivato su richiesta dell'impresa o di un ente pubblico, d'intesa con i soggetti abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca, che prevede percorsi di *internship* aziendale di durata non inferiore al 60 per cento del percorso formativo ed è subordinato all'effettivo conseguimento dei risultati definiti nel patto formativo.
3. Ferme restando le specifiche discipline di settore, per attività di ricerca, progettazione e sviluppo si intendono:
 - a) lavori sperimentali o teorici aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili a prescindere da applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
 - b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;
 - c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, organizzativa e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi, sistemi organizzativi e gestionali o servizi nuovi, modificati o migliorati;
 - d) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati alla sperimentazione in contesti operativi reali e ad esperimenti tecnologici, organizzativi o commerciali;
 - e) analisi progettuali e studi di fattibilità, anche in chiave di conformità all'ordinamento giuridico e di impatto economico, sui cambiamenti nella organizzazione del lavoro e nella gestione del personale dovuti o funzionali a innovazioni di prodotto o di processo.

4. La Giunta regionale, fermo restando che la regolazione del rapporto di lavoro di ricerca nel settore privato è affidata alle intese tra le parti contrattuali nell'ambito della contrattazione di secondo livello, nell'ambito del Piano strategico per la ricerca e l'innovazione definisce gli obiettivi prioritari per la valorizzazione del lavoro di ricerca nel settore privato e stabilisce le risorse per l'attivazione dei dottorati per l'innovazione.

Strumenti finanziari

1. La Giunta Regionale, con la collaborazione del Sistema Regionale, promuove lo sviluppo di un nuovo rapporto tra pubblico e privato volto a:
 - a. finanziare con nuovi strumenti la nascita e lo sviluppo di imprese innovative nei settori a rilevanza strategica.
 - b. attrarre capitali da dedicare ad imprese che generino valore attraverso innovazioni di prodotto, servizio e processo nella fornitura di servizi pubblici e nella gestione di beni comuni. A tal fine verranno esplorati, attraverso partnership pubblico-private, strumenti “pay for success” con remunerazione dei risultati raggiunti attraverso il risparmio pubblico ottenuto mediante gli interventi realizzati;
 - c. pre-determinare un mercato di sbocco per beni e servizi innovativi e ridurre le barriere all’adozione di soluzioni innovative, anche mediante l’utilizzo della leva della domanda pubblica di innovazione.